

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

per: N. [redacted] F. [redacted], nato a [redacted] (C.F.: [redacted]),
rappresentato e difeso, giusta procura e mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
prof. Italo Spagnuolo Vigorita (SPGTLI61E07F839H) con domicilio eletto all'indirizzo
pec: avvitalo.spagnuolovigorita@pecavvocatiisernia.it
contro: il **Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in
persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso, come per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato di Roma (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
per l'annullamento e la revoca -PREVIA ADOZIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI- del Decreto N. 164/11-CC di prot. 2019, pubblicato in data 29.03.2021, con
cui veniva approvata la graduatoria finale di merito dei candidati ad uno dei 2.449 posti
di allievo carabiniere in ferma quadriennale, riservati ai volontari in ferma provvisoria di
cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Bando per il reclutamento di n. 3581 allievi carabinieri,
pubblicato su G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25.02.2020, in una con ogni altro atto
a questo eventualmente premesso, connesso o consequenziale, nonché
per il risarcimento dei danni, subiti dal ricorrente in dipendenza dell'esecuzione degli
impugnati provvedimenti.

1) Con ricorso dell'11.03.2021, il sig. N. [redacted] impugnava il provvedimento di
esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 3581 allievi carabinieri, adottato dalla
Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri in data 11.01.2021, adducendo:

- di aver presentato domanda di partecipazione quale Volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), in servizio alla data di pubblicazione del Bando;
- di aver superato le prove preliminari, la prova scritta di selezione (64/100) e le prove di efficienza fisica;
- di essere stato giudicato "inidoneo" all'arruolamento, in quanto gli "accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere", previsti dall'art. 10 del Bando, avevano rilevato un indice di ~~.....~~ (pari al ~~.....~~), palesemente, incompatibile con le caratteristiche somatiche del ricorrente;
- di aver effettuato, nei giorni immediatamente successivi all'esclusione, una serie di accurati esami specialistici di laboratorio, condotti con varie metodologie e con apparecchi differenti, che avevano, inconfutabilmente, smentito gli esiti degli accertamenti compiuti dalla Commissione esaminatrice, accertando valori, del tutto in linea con i parametri, indicati dall'art. 587 d.p.r. 90/2010 e dal d.p.r. 207/15;
- di aver presentato apposita istanza di riesame del giudizio di inidoneità psicofisica, che era stata, tuttavia, rigettata dall'Ufficio Concorsi e Contenzioso dell'Arma dei Carabinieri.

2) Alla luce di tanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

<< Violazione e falsa applicazione degli artt. 580 e 582 d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 e s.m.i. nonché delle norme e dei principi generali in materia di idoneità al servizio militare. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinques e 21-octies della l. 241/90 e s.m.i. nonché delle norme e dei principi generali in materia di autotutela.

Eccesso di potere sotto i profili: dell'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, della violazione e del contrasto con la normativa regolamentare ("Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" al D.M. 04.06.2014) e con la lex specialis della procedura (ed, in particolare, delle prescrizioni, di cui all'art.10 co.3 del Bando di concorso); difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifeste; carenza di interesse pubblico all'adozione del provvedimento. Incompetenza. In particolare:

I) In via preliminare, occorre ricordare come, ai sensi della espressa previsione, di cui all'art. 10 del Bando, "l'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere" deve essere "accertata con le modalità, previste dagli articoli 580 e 582 del d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 e...dalle direttive tecniche approvate con D.M. 4 giugno 2014".

L'art. 582 co. 1 lettera a) del TU sull'ordinamento militare prevede, quali cause di non idoneità al servizio militare rientranti nell'ambito della morfologia generale, "le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante" la cui concreta individuazione è demandata alle direttive ministeriali.

*In applicazione di tale norma, la lett. A) della Direttiva approvata con D.M. 04.06.2014 ha chiarito che tanto l'~~obesità~~, quanto la ~~osteoporosi~~ di costituzione, rientrano nella fattispecie, prevista dall'art. 582 del TU, in quanto indicative di "uno stato morboso latente di un soggetto a rischio o, comunque, non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare". La Direttiva precisa che la valutazione della costituzione somatica deve essere effettuata in base ai parametri di statura, peso corporeo ed indice di massa corporea (I.M.C.) e che, di norma, "viene giudicato permanentemente inabile il soggetto di sesso maschile con I.M.C. **maggiore di 30** e minore di 20" specificando, tuttavia, che*

“può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l'eccesso ~~ponderale~~ e da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e ~~non a~~ un ~~eccesso di massa grassa~~”.

Per finire, il punto 3 della Direttiva chiarisce che, per il personale volontario già in servizio “continuano a trovare applicazione ...i requisiti di idoneità al servizio militare ... vigenti al momento del reclutamento”.

II) Tali disposizioni chiariscono il senso letterale e la ratio della norma, contenuta nell'art. 10 co. 3 del Bando, che, dopo aver confermato che “gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare dal D.M. 04.06.2014”, prevede che “i candidati, ove previsto (?) dovranno, **altresi**, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva” previsti dal d.p.r. 207/15, precisando, tuttavia, che non sarà necessario procedere ad un nuovo accertamento di tale accertamento “nei confronti del personale militare in servizio”.

La norma sembrerebbe far intendere che la verifica dei parametri di composizione corporea e di massa attiva, si renda necessaria solo ed esclusivamente nell'ipotesi, in cui gli accertamenti, eseguiti in conformità alla Direttiva tecnica, non siano stati sufficienti ad escludere (o a confermare) la sussistenza di imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali inabilitanti, con un apprezzabile grado di certezza (perché, ad es. l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa, ovvero perché il soggetto, con IMC inferiore ai limiti indicati, presenta un normale sviluppo somatico ed una buona attitudine dinamica).

Ciò significa, in primo luogo, che siffatto accertamento svolge una funzione meramente suppletiva, rispetto agli accertamenti, previsti dalla Direttiva tecnica ed, in secondo luogo, che la verifica della composizione corporea non è, assolutamente, necessaria né per i soggetti, la cui struttura fisica rientra nei parametri di peso, di altezza e di indice di massa corporea, previsti dalla Direttiva, né, tanto meno, per i soggetti, la cui idoneità psico-fisica alla vita militare risulta essere stata accertata al momento dell'arruolamento.

III) Sotto tale profilo, la decisione della Commissione, di procedere all'accertamento della composizione corporea del ricorrente, senza aver preventivamente effettuato gli accertamenti, previsti dalle Direttive tecniche (che, nella specie, sono stati, illegittimamente ed immotivatamente, del tutto pretermessi) è **priva di alcuna giustificazione logica e giuridica.**

IV) Occorre, inoltre, considerare che, mentre la valutazione delle disarmonie somatiche, prevista dalle Direttive tecniche, risponde a criteri diagnostici ben sperimentati e dà conto della sussistenza di parametri certi ed obiettivamente valutabili, l'accertamento della composizione corporea e della massa biologicamente attiva: varia "in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita" (digiuno; disidratazione; attività fisica svolta; stato di agitazione; temperatura; sudorazione; posizione assunta; battito cardiaco); è influenzato, in modo estremamente significativo, da una serie di fattori endogeni (densità del sangue e delle ossa; età; quantità di acqua intra ed extracellulare; composizione delle cellule; ritmo cardiaco; circolazione sanguigna) e dipende dalla sensibilità dell'apparecchio diagnostico, dal corretto posizionamento degli elettrodi e dalla capacità dell'operatore di leggere ed interpretare i dati, forniti dalla macchina. Come tale, pur potendo essere utile o significativo per

calibrare una dieta, l'accertamento bio-impedenziometrico non è, di per sé, minimamente, in grado di fornire una diagnosi che possa ritenersi attendibile, sotto il profilo clinico e scientifico.

Del resto, oltre ad essere sconfessata dal semplice esame visivo della struttura del ricorrente, dallo status di Bersagliere, dal superamento delle prove di efficienza fisica e dall'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, la diagnosi di ~~p...~~ risulta smentita da tutti gli accertamenti, effettuati tanto con apparecchi, simili a quello, utilizzato dai Carabinieri (Dipartimento di Medicina dello Sport ASL Ce), quanto con apparecchi più sofisticati (BodygramPlus Akern) e sia con metodologie, di gran lunga più accurate (ecografia adipo-muscolare associata con esame bio-impedenziometrico e valutazione di ecogenicità del punto ~~...~~: doc.all.).

Alla luce di tanto si chiede sin d'ora l'acquisizione al giudizio di apposta CTU, che possa suffragare gli accertamenti tecnici di parte ed, eventualmente, chiarire quale possa essere stata la causa di un, così macroscopico, errore di valutazione.

V) Per finire, la motivazione, addotta per respingere l'istanza di riesame appare del tutto tautologica: il fatto che l'esame possa essere "condizionato dalle condizioni del soggetto al momento della visita", dimostra, infatti, come lo stesso sia totalmente inattendibile e non sia, comunque, in grado di accertare una condizione di inidoneità al servizio, che (stando alle norme del TU ed alle Direttive) dovrebbe essere, invece, permanente. Sotto questo profilo, è, appena, il caso di osservare che, prima ancora di assolvere ad una funzione di tutela dell'interesse legittimo del richiedente, l'esercizio del potere di riesame, in sede di autotutela, soddisfa un interesse, proprio della stessa Amministrazione procedente>>

3) Il ricorso veniva iscritto a ruolo con Rg. n. 3492/2021 ed assegnato alla Sez. I[^]-bis di Codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio.

4) Con Ordinanza n. 4797/2021, il Collegio accoglieva l'istanza istruttoria e disponeva (*ex artt. 19 e 66 c.p.a.*), che fosse effettuata, presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, una verifica, in contraddittorio fra le parti con lo scopo di *"acclarare l'idoneità (o meno) del ricorrente al reclutamento"*.

Il ricorrente veniva, quindi, sollecitato a procedere all'impugnativa della graduatoria definitiva del concorso, che fosse stata, medio tempore, approvata ed il Collegio fissava, per il prosieguo, la Camera di Consiglio del **2 luglio 2021**.

5) In data 11 maggio 2021, il ricorrente veniva sottoposto alla verifica, effettuata alla presenza dei consulenti tecnici di entrambe le parti e *"finalizzata ad accertare l'effettivo valore di ~~competenze~~"*.

L'esame riscontrava *"un P.B.F. pari ~~al~~ compatibile con i parametri previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207"* così che la Commissione Sanitaria di Appello giudicava *"il ricorrente... idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale"*.

6) Nel confermare la fondatezza del ricorso, proposto avverso il giudizio di inidoneità all'arruolamento, l'esito favorevole dell'accertamento istruttorio ha, definitivamente, radicato, in capo al ricorrente, l'interesse ad estendere l'impugnativa nei confronti del provvedimento (Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 164/11-2 CC di prot. 2019 del 27 marzo 2021) con cui era stata, nel frattempo, approvata la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva dei posti, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del bando di concorso.

7) Nella parte, in cui non tiene conto della posizione, fatta valere in giudizio dal ricorrente, detto provvedimento, pubblicato sul sito web dell'Arma dei Carabinieri in

data 29.03.2021, deve, infatti, ritenersi illegittimo, di tal che se ne chiede l'annullamento *in parte qua* per i seguenti:

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

I) Illegittimità "derivata"

La graduatoria finale del concorso, approvata sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, risente, ovviamente, dei medesimi vizi di legittimità, che inficiano il giudizio di idoneità all'arruolamento (atto che, ai fini della costituzione del rapporto amministrativo, costituisce il necessario presupposto del provvedimento impugnato: sul punto, cfr. da ultimo, Cons. Stato III, 10.11.2020 n. 6922).

Attesa l'identità di doglianze, ci sia consentito rinviare, per ragioni di sinteticità espositiva, all'analitica prospettazione dei motivi di ricorso riportata al punto 2) del presente atto, con la precisazione che i motivi, ivi elencati ed illustrati, devono intendersi, qui, integralmente trascritti e confermati, quali motivi di illegittimità "derivata" del provvedimento impugnato.

II) Profili di illegittimità, confermati dagli accertamenti istruttori successivi

L'esito degli accertamenti, compiuti dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ha, peraltro, ulteriormente confermato la fondatezza dei motivi del ricorso introduttivo, in quanto:

A) oltre che un indice di ~~massa corporea~~ perfettamente "compatibile con i parametri previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207", la valutazione dei dati antropometrici del ricorrente ha riscontrato valori di altezza, peso, indice di "massa corporea" (BMI) e di "massa metabolicamente attiva" (BCM), pienamente confacenti con le caratteristiche morfologiche di un soggetto, in uno stato di evidente "buona condizione fisica".

Ciò conferma che, quale soggetto perfettamente “normo-tipo”, il ricorrente non avrebbe neanche dovuto essere sottoposto alla BIA, alla luce degli artt. 580 e 582 d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 nonché delle direttive tecniche, approvate con D.M. 4 giugno 2014 e richiamate dall’art. 10 del Bando (motivi *sub* I, II e III del ricorso introduttivo);

B) il fatto che le valutazioni della Commissione di Appello “*sostanzialmente differiscono da quelle riportate nel verbale redatto dalla Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 11.02.2021*” conferma la circostanza (evidenziata nel motivo *sub* IV del ricorso) che gli accertamenti, effettuati ai fini del reclutamento, siano stati condotti senza tenere conto delle numerose condizioni, oggettive, soggettive ed ambientali, che la letteratura scientifica ritiene imprescindibili, ai fini dell’attendibilità diagnostica dell’esame bio-impedenziometrico (temperatura ambientale fra 18° e 26°; corretto posizionamento degli elettrodi; mantenimento posizione supina da almeno 10 minuti prima dell’esame; nessun contatto fra le mani ed il corpo; prolungato digiuno; astinenza dall’esercizio fisico da almeno 12/24 ore; vescica vuota; astinenza da diuretici da almeno 7 giorni; temperatura corporea non superiore a 37°; astinenza da alcool da almeno 48 ore; particolare attenzione alla precedente assunzione di cortisone, antibiotici o chemioterapici).

Alla luce della documentazione, versata in atti dall’Arma, il mancato rispetto di tali parametri appare dovuto al fatto che il ricorrente sia stato reso edotto delle “*prescrizioni che al candidato viene richiesto di rispettare TASSATIVAMENTE*” (quali, appunto, il prolungato digiuno, l’astensione dall’esercizio fisico nelle ultime 12 ore ecc.) solo al momento dell’effettuazione dell’esame;

C) dai documenti depositati emerge, inoltre, come il ricorrente sia stato, del tutto inspiegabilmente, considerato quale militare "in congedo" (e, come tale, erroneamente sottoposto all'esame bio-impedenziometrico), nonostante avesse presentato domanda per concorrere ad uno dei posti, appositamente riservati ai "*Volontari in ferma prefissata (VFP1) in servizio al momento di presentazione della domanda*" (motivo, di cui *sub I* del ricorso);

D) ancor più inspiegabile ed ingiustificato appare, poi, il rigetto dell'istanza di riesame in sede di autotutela (censurato con il motivo, nel ricorso rubricato *sub V*): se l'Amm.ne avesse, infatti, proceduto al riesame della fattispecie (come puntualmente suggerito dall'Ecc.mo Collegio), il ricorrente non sarebbe stato gravato delle spese della procedura e non sarebbe stato costretto a dover proporre ulteriori motivi aggiunti di ricorso, al solo scopo di dirimere una questione, fondata su di un banale errore diagnostico (con buona pace delle esigenze di deflazione del contenzioso, evidenziate nell'Ordinanza cautelare).

8) Istanza cautelare

La richiesta di adozione delle opportune misure cautelari si giustifica con l'acclarata fondatezza dei motivi del ricorso cui accede.

Il danno deriva *-in re ipsa-* dall'esecuzione del provvedimento di esclusione e dall'impossibilità di poter proseguire nella selezione per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri. Sotto tale profilo, dalla lettura dell'impugnato Decreto (art. 2 co. 4) emerge come ben **1.221 posti**, fra quelli riservati ai Volontari in ferma prefissata, non siano stati assegnati per mancanza di candidati ritenuti idonei: ciò vuol dire che l'accoglimento della domanda del ricorrente non comporta alcuna modifica della graduatoria (né alcun sacrificio, a carico della posizione di soggetti controinteressati, di fatto inesistenti) ed è,

invece, in grado di soddisfare pienamente l'interesse istituzionale, che ha indotto l'Amministrazione a bandire il concorso.

9)Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, si conclude per l'accoglimento del ricorso. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine ad onorari e spese di giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del versamento del Contributo Unificato Atti Giudiziari si dichiara che il presente ricorso, vertente in materia di accesso al Pubblico Impiego, rientra nello scaglione di cause di valore INDETERMINABILE

Napoli-Roma, 26.05..2021

SPAGNUOLO VI
2021.05.27 10:32:19
Signer:
CN=SPAGNUOLO VIGORITA
C=IT
2.5.4.1=SPAGNUOLO VIGORITA
2.5.4.42=ITALIA
Public Key:
RSA/2048 bits

(avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita)